

Ricovero in clinica,
la Regione
rimborso
soltanto un settimo

Caro Salvagente,
leggo sul fascicolo dedicato all'ospedale: il malato che sceglie di ricoverarsi in una casa di cura non convenzionata può chiedere alla sua Usl un rimborso forfetario per il ricovero in assistenza indiretta. Il rimborso gli è dovuto ed è pari alla cifra che la Regione avrebbe sborsato per ricoverarlo in una casa di cura convenzionata... Bene. Mio padre è in trattamento dialitico trisettimanale presso una casa di cura, convenzionata per la dialisi in regime ambulatoriale, ma non per i ricoveri. Purtroppo ha contratto un'influenza con complicanze polmonari e avevo pensato di farlo ricoverare nella clinica dove effettua la dialisi usufruendo poi, eventualmente, del rimborso per assistenza indiretta. Dalle informazioni raccolte preventivamente presso la stessa clinica e presso la Usl è però risultato che: 1) con il ricovero fuori convenzione si perde il diritto alla dialisi in regime ambulatoriale (e una terapia dialitica costa circa 200-250mila lire); 2) la regione Lazio rimborsa una retta pari a 35.500 lire giornaliere, cioè circa un settimo del costo reale.

A questo punto vorrei sapere quale logica e quale legge possa vietare, nel caso di un ricovero a pagamento, la continuazione del trattamento dialitico in regime ambulatoriale. Vorrei anche sapere: se ha ragione il Salvagente, come ottenere il rimborso e quali norme e procedure bisogna seguire?

Vincenzo Napoli
Roma

Il lettore mette in evidenza una delle piaghe del sistema sanitario italiano: la disparità di trattamento che può toccare ad un cittadino nelle varie parti del Paese secondo il grado di funzionamento ed efficienza delle strutture sanitarie pubbliche. Quanto scritto sul Salvagente, infatti, è vero in linea generale, ma vi sono eccezioni locali che era impossibile elencare in quel fascicolo. Nel caso del Lazio, il rimborso della retta di ricovero (35.500 lire, la cifra è esatta) corrisponde a quanto la Regione erogava alle cliniche in regime di convenzione nel 1979. Da allora le convenzioni sono state adeguate (superano le 100.000 lire giornaliere), ma non sono stati affatto adeguati, di pari passo, i rimborsi da corrispondere ai cittadini. Il risultato è un danno notevolissimo per chi è costretto a rivolgersi al privato non convenzionato in assenza di una risposta del servizio pubblico. In altre parti del paese, invece, come in Emilia Romagna, convenzioni e rimborsi corrispondono. La legislazione regionale ha introdotto norme, come quella cui fa riferimento l'altro quesito del lettore, che complicano notevolmente, in alcuni casi, la vita degli utenti dei servizi sanitari e dei loro familiari. Si tratta di un problema di non uguaglianza di diritti dei cittadini sul territorio nazionale. Se ne è occupata anche la Corte costituzionale, accogliendo a suo tempo il ricorso di un cittadino che aveva dovuto rivolgersi - a sue spese - ad una struttura privata per una Tac urgente che gli era impossibile ottenere sia dal servizio pubblico, sia in regime di convenzione. Ma gli organismi di governo della sanità continuano a disattendere questa sentenza.

Assicurazione Vita:
versati 4 milioni,
restituiti 2 e mezzo

Caro Salvagente,
in data 28/12/1986 ho stipulato con la compagnia Unipol una assicurazione «Vitalità» della durata di 15 anni. Dopo avere pagato le rate per circa tre anni ho deciso, per ragioni economiche e familiari, il riscatto della polizza. Il risultato è stato un colpo per me: dopo avere versato premi per 3.916.600 lire mi sono state liquidate lire 2.526.484 di riscatto, con una perdita di 1.390.116 nominale, senza tenere conto di inflazione e interessi.

Sul Salvagente n. 49 avete scritto di stare attenti al riscatto anticipato perché vengono richieste indietro le provvigioni. Ma il 35% di provvigioni non è troppo?

Franco Campana
Sesto S. Giovanni (Milano)

Abbiamo chiesto una risposta alla direzione Vita dell'Unipol assicurazioni.


Il contratto in questione si riferisce ad una polizza mista a premi annui costanti e quindi obbliga l'impresa a pagare il capitale assicurato ai designati nel caso che l'assicurato fosse deceduto prima della scadenza. In caso di riscatto anticipato una parte del premio, circa 180mila lire resta acquisita all'impresa.

Vi è però un altro elemento del conteggio che gioca a sfavore dell'assicurato: in realtà l'impresa ha liquidato all'assicurato lire 2.918.144 che si sono però ridotte a lire 2.526.484 in quanto lire 391.660 sono state versate all'Erario quale ritenuta d'acconto. Infatti il godimento dell'esenzione fiscale per il premio versato è condizionato a una durata di almeno cinque anni.

Le provvigioni trattenute, cioè i costi di acquisizione, sono quindi assai inferiori a quelli indicati dal lettore. Ci dispiace comunque di dover confermare l'esattezza del conteggio in quanto corrisponde alle condizioni di legge e contrattuali.

Esamina il caso per il Salvagente Renzo Stefanelli direttore del Centro di ricerche economiche e finanziarie

Come al solito le due lettere sono fortemente riassunte: il lettore è ferito nel suo rapporto



IL SALVAGENTE ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

«Proibito telefonare», bocciato l'assurdo regolamento Sip

Caro Salvagente,
leggendo il fascicolo speciale «Il telefono» mi ha incuriosito l'esistenza di un nuovo regolamento di servizio. Da una rapida visione di quell'accordo tra la Sip e lo Stato, ho notato alcune norme che, se interpretate in maniera rigorosa, avrebbero assunto un carattere paradossale oltre che limitativo delle libertà degli utenti.
Ad esempio, l'articolo 18 di quella convenzione recita: «L'uso dell'apparecchiatura (...) è consentito anche ai dipendenti e familiari dell'abbonato nonché ai suoi clienti». Questa norma non prevede in alcun modo l'uso del telefono da parte dei conoscenti del titolare dell'apparecchio e, aspetto ancora più aberrante, esclude dall'utilizzo i possibili conviventi.

Ancora: l'articolo 20 ingiunge il divieto per l'utente «di servirsi o di consentire che altri si servano del suo impianto per effettuare comunicazioni finalizzate ad arrecare molestia (...)». I casi di contravvenzione ai divieti devono essere segnalati alle autorità giudiziarie. Questa norma ammetterebbe in forma implicita le violazioni della riservatezza delle co-

municazioni di ogni singolo cittadino, incitando altresì il titolare dell'impianto (poniamo il caso di un centralista di un qualunque ufficio) ad ascoltare le conversazioni telefoniche allo scopo di segnalare alle autorità le possibili violazioni.

Su questi articoli il Salvagente segnalava alcuni interventi delle associazioni dei consumatori. Mi piacerebbe sapere quali risultati essi hanno prodotto e come sono stati accolti nelle sedi ministeriali, troppo spesso ampiamente prodighe nei confronti della Sip e così carenti nei controlli dell'azienda di Stato.

Roberto Cocchi
Firenze

È proprio di questi giorni la notizia che il Tar del Lazio, con una sentenza senza precedenti, ha annullato alcune disposizioni del regolamento che disciplina i rapporti tra la Sip e l'utente. L'accordo, divenuto operativo nel 1988 dopo la firma del ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sostituiva il precedente che, tranne pochi aggiornamenti, era ormai vecchio di 60 anni. Alcune organizzazioni dei consumatori - tra le quali il Codacos, il Movimento consumatori, il gruppo difesa utenti

del Pci - avevano denunciato questa convenzione presentando ricorso su quasi tutti i 27 articoli del regolamento al tribunale amministrativo. Non è dato conoscere, al momento, le motivazioni della sentenza emessa dal tribunale amministrativo che saranno rese operative solo con il deposito in Cancelleria tra non meno di un mese. Ambienti informati assicurano però che oggetto di annullamento da parte del Tar sarebbero molti degli articoli del nuovo regolamento tra cui, molto probabilmente, le due norme sulle quali si è soffermata l'attenzione del nostro lettore.

L'iniziativa delle associazioni era finalizzata ad ottenere alcune modifiche del regolamento, tali da assicurare maggiori diritti agli utenti anche sulle basi delle normative vigenti in Europa.

L'auspicio che come utenti del telefono possiamo fare, è che il ministero delle Telecomunicazioni, insieme alla Sip e con la partecipazione dei movimenti dei consumatori, provveda al più presto a riformulare un regolamento che, in un regime di monopolio quale è quello concesso alla Sip, rimane strumento unico di disciplina dei rapporti azienda-utente nella tutela di quest'ultimo.

Le ferie estive per i dipendenti delle Poste

Caro Salvagente,
ho trentasei anni, sono dipendente delle poste e, non sapendo più a chi rivolgermi, pongo a voi una domanda. Ogni fine anno si programmano le ferie estive, e qui, come sempre, si procede con il metodo «militare», ossia i primi a scegliere sono i più anziani e così fino al più giovane che si deve adattare ai giorni che rimangono e alle esigenze del servizio. Io rientro, appunto, in questi ultimi casi, e sono costretto ad adattarmi a periodi di vacanza scomodi. Oltretutto mia moglie ha le ferie obbligatoriamente nel mese di agosto e io sono posto, gerarchicamente, nella condizione di non poter trascorrere le vacanze con moglie e figli. Cosa posso fare?

Lettera firmata
Napoli

Purtroppo per il nostro lettore non esiste norma contrattuale che regoli la ripartizione delle ferie tra i lavoratori postelegrafonici. Le uniche parti competenti sono il direttore dell'ufficio e i dipendenti. Se questi ultimi non sono d'accordo sul periodo di riposo il direttore ha l'obbligo di stabilire d'autorità i turni. In questi casi, di norma, prevale il criterio della maggiore anzianità, anche se non di rado - e ci pare con metodo più razionale oltre che più umano - si stabilisce una rotazione che tenga conto dei problemi anche personali di tutti i lavoratori.

Nel fascicolo non c'era «Dire»

Caro direttore,
mi ha molto meravigliato leggere sul Salvagente di sabato scorso dedicato all'informazione quella parte dedicata a far conoscere al lettore quali e quante sono, che cosa fanno e come lavorano le agenzie quotidiane italiane di informazione.

È sfuggita l'esistenza da 2 anni dell'Agenzia quotidiana di informazione per la stampa dei gruppi parlamentari comunisti, la Dire (documentazioni, informazione, resoconti).

Sarebbe bastato, non dico conoscere almeno che cosa esattamente fa il nostro partito (nel caso specifico i gruppi parlamentari) in questo settore, ma consultare il Registro nazionale della stampa, al quale sono iscritte solo quelle testate che hanno ben definiti requisiti editoriali (per le agenzie, in particolare, la produzione quotidiana, il numero di abbonati, la loro diffusione sul territorio nazionale).

Ci rammarichiamo molto di questa omissione io e tutti i compagni redattori, tecnici e amministratori di un'agenzia che svolge bene il suo ruolo nel mercato dell'informazione.

Molti affettuosi saluti
Il direttore Antonio Tatò
Roma

La forte utilità per scrivere la parte del Salvagente sulle agenzie di stampa è il capitolo «Le agenzie di stampa» scritto da Sergio Lepri (ex direttore dell'Ansa) per un volume che sarà edito dall'Ordine nazionale dei giornalisti.

Sergio Lepri, nel paragrafo 11 dedicato alle agenzie italiane, elenca sei agenzie di stampa: Ansa, Agi, Adm-Kronos, Asca, Radiocor, Aga.

L'agenzia Dire, invece, è citata da Lepri insieme ad altre 18 agenzie «che non posseggono i requisiti delle altre sei. Questo elenco di 18 agenzie, aggiornato al 1990, è fornito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio sulla base anche delle segnalazioni di nuove iscrizioni al registro stampa presso i tribunali civili».

L'elenco delle 18 agenzie non è stato pubblicato per semplici ragioni di spazio. Ce ne dispiace per tutti i compagni della «Dire».

La frequenza dei Pap test dai 18 anni

Nel fascicolo 65 del Salvagente «La prevenzione delle malattie» c'è un'inesattezza. A proposito di Pap test infatti, a pagina 20, è scritto «...e comunque dai 18 anni, bisognerebbe effettuare tre o più esami ogni anno...». La frase esatta invece è «...e comunque dai 18 anni, bisognerebbe effettuare un esame ogni anno, per tre o più anni...». Ce ne scusiamo con i lettori.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via dei Taurini 19, 00185-Roma. Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo, e numero telefonico. Le lettere anonime verranno destinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano.

In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente».

A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile. I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato.

Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità».

Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Stefano Cagliano (curatore del fascicolo «La prevenzione delle malattie»); Mirca Coruzzi (curatrice del fascicolo «L'ospedale»); Paolo Onesti (esperto di problematiche previdenziali); Renzo Stefanelli (direttore del Centro di ricerche economiche e finanziarie).

Domani in edicola

IL SALVAGENTE
ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Progetto e consulenza di Tito Contesti

IL COMMERCIO
a cura di Renzo Santelli

SINDACATI E CONTRATTI
a cura di Gianni Roma

GENTE
TI DEL CITTADINO e consulenza di Tito Contesti

LA RETE DISTRIBUTIVA IN ITALIA E IN EUROPA

LE LEGGI E I MECCANISMI DI FORMAZIONE DEI PREZZI

COME SI DIVENTA IMPRENDITORE

LA NASCITA DEL MOVIMENTO LE LEGGE DI RESISTENZA FEDERAZIONI E CAMERE DEL LAVORO

LA NASCITA DELLA CGDL IL FASCISMO IL DOPOGUERRA

LO STATO E I SINDACATI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DOPO LA COSTITUZIONE LO STATUTO DEI LAVORATORI IL MODELLO NEOCORPORATIVO UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA L'ADESIONE LA CONTRIBUZIONE

I DIRITTI SINDACALI TUTELA DEL SINDACALISTA LA RAPPRESENTATIVITÀ PUBBLICO IMPIEGO PICCOLA IMPRESA

I CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILITÀ UN ATTO «PRIVATO» ESTENSIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLE TRA LE PARTI LE PROCEDURE I LIVELLI CONTRATTUALI

NEL PUBBLICO IMPIEGO L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI I SOGGETTI CONTRATTUALI

SALUTE E AMBIENTE RITMI E ORARIO DI LAVORO PREVENZIONE O «MONETIZZAZIONE»? L'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO NUOVI OBBLIGHI LE PICCOLE AZIENDE

LA CONDOTTA ANTISINDACALE COMPORTEMENTI DELL'IMPRENDITORE IL PROCESSO NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

LEGGI E CONTRATTI I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE I DIRITTI GIÀ MATURATI

68. LAVORO

l'Unità